



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

2024-2026

(rev.6 del 30.01.2024)

Sezione specifica del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Redatte in attuazione del D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" congiuntamente al D.lgs. 175/2016 cosiddetto TUSP e s.m.i. e secondo quanto previsto nel "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (PNA) approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3.8.2016.

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ing. Elena Lenarduzzi

**Adottato in data 06.03.2024 con delibera n. 02-2024 del Consiglio di amministrazione di HydroGEO
S.p.a.**

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente-Altri Contenuti"

LEGENDA – ABBREVIAZIONI

ANAC : Autorità Nazionale Anticorruzione

MOG : Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01

OdV : Organismo di Vigilanza

PNA : Piano Nazionale Anticorruzione

PTPC : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

RPCT : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CDA : Consiglio di Amministrazione

PARTE PRIMA - ANTICORRUZIONE

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

LA LEGGE N. 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

ATTUAZIONE

PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. *IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA*
2. *ORGANO DI GOVERNO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
3. *L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)*
4. *I REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA*
5. *COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO*
6. *L'ORGANISMO DIVIGILANZA*
7. *RESPONSABILI DI DIREZIONE*
8. *TUTTI I DIPENDENTI*
9. *TUTTI SOGGETTI*

IL PIANO TRIENNALE DELLA HYDROGEA S.P.A.: presupposti e strategie di prevenzione.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E METODOLOGIA
2. DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO
 - POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI
 - a) *AREE DI RISCHIO GENERALI*
 - b) *AREE DI RISCHIO SPECIFICHE*
 - GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
 - a) *ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO*
 - b) *ANALISI DEL CONTESTO INTERNO*
3. LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO
4. RAPPORTI TRA TRASPARENZA E DATA PRIVACY – TRA LEGGE 190/2012 E DECRETO LEGSLATIVO 231/2001
 - *RPCT E DPO*
 - *RPCT E ODV*
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
7. MONITORAGGIO
8. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *LE MISURE GENERALI*
- *LE MISURE SPECIFICHE*

9. MISURE GENERALI

- *FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING*
- *CODICE ETICO - CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTI DI INTEGRITA'*
- *INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ*
- *ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IL PANTOUFLAGE*
- *TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)*
- *OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE*
- *CONFLITTO DI INTERESSE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI*
- *PATTI DI INTEGRITA'*
- *CONTROLLO*
- *INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE*
- *RASA-RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE*
- *INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE*
- *MONITORAGGIO E RIESAME*

10. INDICATORI – MISURE DI PREVENZIONE 2024

- *DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI*
- *FORMAZIONE*
- *DIVIETI POST EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)*
- *WHISTLEBLOWING*
- *INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ*
- *TRASPARENZA*
- *MISURE SPECIFICHE ULTERIORI 2023*

PARTE SECONDA - TRASPARENZA

PREMESSA

GLI OBIETTIVI

RESPONSABILITÀ

COMPLETEZZA E ACCURATEZZA

AGGIORNAMENTO

DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

FORMATO DEI DATI E ACCESSIBILITÀ

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO

MODALITÀ OPERATIVE

MONITORAGGIO

L'ACCESSO AGLI ATTI

L'ACCESSO CIVICO

1. *ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO.*
2. *MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO*
3. *ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO*
4. *MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO*

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LA FORMAZIONE

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A: Elenco Reati presupposto;

ALLEGATO B: Modello di Organizzazione e gestione (<https://www.hydrogea-pn.it/disposizioni-general/>);

ALLEGATO C: Linee guida Anticorruzione;

ALLEGATO D: Codice Etico (<https://www.hydrogea-pn.it/disposizioni-general/> - MOG 2023 – 5)

ALLEGATO E: Piano di Formazione

ALLEGATO F: Mappatura del rischio

ALLEGATO G: Policy Whistleblowing (<https://www.hydrogea-pn.it/altri-contenuti/>)

PARTE PRIMA - ANTICORRUZIONE

PREMESSA

La legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le disposizioni normative ad essa collegate, quali il D.Lgs. n. 33/2013 relativo agli "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni" e il D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" hanno tratteggiato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo anche conto degli orientamenti internazionali in materia.

HydroGEA S.p.a. fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, riconoscendole quali essenziali all'espletamento della propria attività funzioni ed al perseguimento dei propri obiettivi. Come riconosciuto dall'art.97 della Costituzione Italiana, la prevenzione della corruzione e il contrasto dell'illegalità sono una priorità strategica poiché la corruzione costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale del territorio, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa e al buon andamento delle istituzioni pubbliche. Il sistema di prevenzione della corruzione si basa, dal punto di vista delle fonti normative, su due momenti essenziali: - il primo momento è costituito dalla pubblicazione del Piano nazionale (PNA), adottato dall'ANAC ovvero dai suoi aggiornamenti, con i quali vengono fornite ai soggetti interessati le indicazioni da seguire nella redazione dei singoli Piani; - il secondo momento, invece, è costituito dalla redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) da parte di ciascuna società e/o ente, aggiornati annualmente, attraverso cui vengono identificate e monitorate le misure di prevenzione della corruzione in grado di intervenire sui comportamenti, sui processi e all'interno delle stesse regole di funzionamento delle società, laddove necessario.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o il Piano) è redatto dalla S.p.a. HydroGEA (di seguito anche HydroGEA, la Società o Azienda) in conformità alle seguenti norme:

- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizione urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE 2016/679 (GDPR));
- Comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell’ANAC, in sostituzione di quanto comunicato il 15 luglio 2015 in merito all’obbligatorietà che il PTPC venga predisposto ogni anno con validità triennale;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (d’ora in poi per brevità “Legge whistleblowing” oppure L. 179/2017);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs.33/2013);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconfiribilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013);
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis);
- Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) approvate con Delibera CIVIT n. 75/2013;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)

Per completezza si richiamano infine alcune importanti delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione:

- Delibera ANAC n. 7 del 23 gennaio 2023 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2023”;
- Delibera ANAC del 2 febbraio 2022 recante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”;

- Delibera ANAC n. 777/2021 recante “Semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”;
- Comunicato del Presidente di ANAC del 2 dicembre 2020;
- Comunicato del Presidente di ANAC 3 novembre 2020;
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 relativo alle linee guida in materia di Codici di comportamento;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Circolare n. 1/2019 - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA);
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 in materia di ruoli e poteri del RPCT in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri del RPCT nella verifica, controllo e istruttoria nei casi di rilevata o presunta corruzione;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Circolare n. 1/2019 - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA);
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 - “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 - “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013;
- Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016);
- Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 - "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA).

Quanto non espressamente previsto dal presente PTPC è regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell’art. 2-bis, co.2 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente Piano, in accordo con quanto stabilito dalla L.190/2012 e dal PNA, ha un orizzonte temporale triennale (2024-2026) ed è soggetto, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad aggiornamento, prendendo a riferimento il triennio successivo.

E’integrato con l’applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza all’interno della specifica sottosezione (Parte Seconda – Trasparenza).

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

Con il presente Piano HydroGEA S.p.a. intende rappresentare le misure volte alla prevenzione della corruzione da attuarsi nel corso dell'anno 2024, in applicazione della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, del PNA 2013 e dei successivi aggiornamenti al PNA.

Il piano si pone in una logica di continuità e gradualità rispetto ai documenti di promozione della legalità già adottati da HydroGEA S.p.a. .

Il presente Piano, pur conservando il collegamento con il precedente PTCPT attraverso il monitoraggio relativo all'anno 2023, costituisce un nuovo e completo PTPCT in piena sostituzione di quelli che lo hanno preceduto.

Il concetto di corruzione, pur non espressamente definito alla L.190/2012, trova il suo fondamento non soltanto nella normativa penalistica e/o inerente la responsabilità contabile ma anche in disposizioni di natura disciplinare e/o deontologiche. Il Codice Penale prevede tre fattispecie, pur interessate da provvedimenti di riforma con particolare riferimento all'entità delle sanzioni.

L'articolo 318 punisce la corruzione per l'esercizio della funzione: *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*

L'articolo 319 sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”* L'articolo 319-ter colpisce la corruzione in atti giudiziari: *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Ai fini della prevenzione ed in linea con le indicazioni ANAC, la nozione di corruzione viene intesa in senso ampio: il fenomeno corruttivo, infatti, non deve essere circoscritto alle fattispecie descritte nel Codice Penale ma deve riguardare anche la c.d. “maladministration” e precisamente l'insieme dei comportamenti che deviano dal perseguimento dell'interesse generale, a causa del condizionamento di interessi particolari. Pertanto, anche questi comportamenti non si sostanziano in specifici reati, in concreto essi possono risultare contrari all'interesse pubblico, facendo venir meno i principi costituzionali dell'imparzialità e della buona amministrazione.

HydroGEA S.p.a., anche per il triennio 2024-2026, persegue nella costante implementazione e mantenimento delle misure di anticorruzione, intese anche come “corruttela” e “mala gestio” e nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza al proprio interno.

Il destinatario del Piano risulta essere il Personale in servizio presso HydroGEA S.p.a., oltre ai Soggetti che collaborano a vario titolo con la stessa.

HydroGEA S.p.a., a seguito di un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento diretto e propositivo del Personale dipendente, ha adottato il Codice Etico che in seguito all'entrata in vigore (29.12.2017) della Legge del 30/11/2017 n. 179 – *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha modificato nonché ha formalizzato una procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti, oggi oggetto di ulteriore aggiornamento secondo quanto indicato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

LA LEGGE N. 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - entrata in vigore il 28 novembre 2012 – recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stata adottata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 al dichiarato fine di individuare “in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La Legge è stata successivamente modificata dal D.lgs. 97/2016. Con tale provvedimento, pertanto, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione. Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “PNA”), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “ANAC”) e a un secondo livello si collocano Piani Triennali Anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di ognuna. Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, evidenziano l’esigenza di perseguire, principalmente, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Attuazione

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire la legalità e la trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge, è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT).

Il PNA approvato da CIVIT (ora ANAC) fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale. Il paragrafo 1.3. del PNA ("Destinatari") stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la L.190/12 che impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali". Tuttavia, "per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale).

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Tale obbligo è stato recentemente ribadito dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, tra le quali le Determinazioni nr. 8 del 17 Giugno 2015, nr. 12 del 28 Ottobre Settembre 2015, e nr. 1134 dell'8 Novembre 2017, emanate dall'ANAC., nonché dal D.lgs. 97/2016.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

HydroGEA S.p.a. ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.

Il presente PTPCT è stato predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona dell'Ing. Elena Lenarduzzi.

La predisposizione dei contenuti del Piano, in particolare, è frutto dell'attività del RPCT, coadiuvato e supportato dal personale dipendente della Società, competente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La predisposizione del PTPCT si è basata principalmente sull'analisi e sulla verifica delle attività concretamente svolte dalla Società.

In particolare, hanno formato oggetto di valutazione le modalità di svolgimento dei processi operativi e decisionali, al fine di identificarne i potenziali profili di rischio di corruzione.

Come chiarito nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l'adozione del PTPCT sono tenuti alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell'amministrazione, società o ente, nella sezione "SocietàTrasparente".

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013.

Il PTPCT della HydroGEA S.p.a. è pubblicato sul sito Internet nella sezione "Società Trasparente", e viene inoltre trasmesso via e-mail ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, terzi incaricati di servizi e forniture per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2024-2026; il presente Piano, in ogni caso, sarà rivisitato alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione e di ogni sopravvenuta normativa in materia.

Eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, sono proposte dal RPCT e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della HydroGEA S.p.a.

Il PTPCT, come indicato nel precedente paragrafo, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 (di seguito MOGC 231 o il Modello 231), adottato dalla Società con delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 14.03.2023.

Esso è lo strumento attraverso il quale HydroGEA descrive la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare il Piano è il documento nel quale sono rappresentati:

- i ruoli e le responsabilità del RPCT e degli organi di controllo e, in generale, dei dipendenti della Società;
- le misure di prevenzione e di controllo implementate al fine di prevenire i rischi di corruzione;
- il programma delle misure da implementare nel triennio 2024-2026.

Come detto, il Piano è redatto in conformità alle norme di riferimento, L.190/2012, D. Lgs.33/2013 e D.lgs. 97/2016, e in coerenza con i principi e gli obiettivi stabiliti dal PNA. I contenuti minimi che lo stesso deve possedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, sono:

- individuare le aree a rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;

- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra HydroGEA S.p.a. ed i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

In caso di commissione, all'interno dell'Azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione in coerenza a quanto sopra previsto, nonché l'attività di vigilanza sul funzionamento dello stesso e la relativa attività di monitoraggio, esclude la responsabilità del RPCT per il fatto commesso (art. 1, comma 12, Legge n. 190/2012).

La natura delle responsabilità alle quali il RPCT è sottoposto in relazione alla tipologia di inadempimento e l'entità delle responsabilità stesse sono stabilite dalla Legge n. 190/2012 e dovranno altresì essere contestualizzate alla luce della tipologia di rapporto in essere fra il Responsabile e la Società. È esclusa la responsabilità penale.

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 8, Legge 190 del 2012 il PTPCT deve essere adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), nominato ai sensi della L.190/2012, coadiuvato dai Responsabili delle Direzioni aziendali eventualmente interessate, potrà proporre all'Organo di governo eventuali modifiche o integrazioni del Piano.

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

“Reati-presupposto” ex D. Lgs.231/01 (Allegato A)

Il eseguito per la compliance 23172001 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo. L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal D.lgs. 231/2001. L'obbligo di adozione del Piano di Prevenzione della corruzione richiede la necessaria integrazione del catalogo dei reati contenuti nel MOG, con specifico riferimento alla parte concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione. Tale orientamento si evince dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si afferma che le situazioni di rischio: *“...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”*

In ragione del concetto di corruzione precedentemente esaminato, nel presente Piano sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001 ma anche le fattispecie contemplate dalla “Legge anticorruzione” (L.190/12).

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Titolo II Capo I del Codice penale nonché quelli indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dell'Azienda anche se non si configurano come “reati-presupposto” ex D. Lgs.231/01. Con separata trattazione, al fine di consentire una lettura organica e completa del presente documento, sono riportate tutte le fattispecie di reato che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs.231/01. Per approfondire queste fattispecie di reato si rimanda all'Allegato A “Elenco dei reati presupposto” di HydroGEA, che viene ora a costituire parte integrante del presente Piano.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Generalità

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12 della legge n. 190) in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, HydroGEA S.p.a. ritiene che l'attività del RPCT debba essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i dipendenti, i quali contribuiscono ad attuare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione. A tal proposito, inoltre, è bene evidenziare che tutti i dipendenti della Società mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione alle condotte tenute. Con ciò premesso, i soggetti che contribuiscono alla prevenzione della corruzione, attraverso specifici compiti e funzioni sono i seguenti:

1. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

• Nomina RPCT

Il Consiglio di amministrazione di HydroGEA S.p.a. nella seduta nr. 16 del 20.07.2022, confermando l'analogha decisione assunta nella precedente seduta nr. 16 del 10.Luglio 2019, ha nominato l'Ing. Elena Lenarduzzi, componente del Consiglio di amministrazione, priva di deleghe gestionali, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale nomina è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata prontamente comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il RPCT si occuperà pertanto di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

Il Responsabile resta in carica sino a revoca e, comunque, fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo di governo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso, che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per sopravvenuta impossibilità o nel caso in cui vengano meno, in capo al Responsabile, i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Azienda od un soggetto ad esso appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di governo provvederà a nominare il nuovo RPCT in sostituzione di quello al quale sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Organo di governo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza,

potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di governo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Così come chiarito dal PNA i compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

- **Compiti RPCT**

L'art. 1, comma 10 della Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT ha il compito di:

- elaborare entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di Piano, che deve essere adottata dall'Organo di governo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- proporre modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative difficoltà a mettere in atto le prescrizioni e quindi significative violazioni delle stesse ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- definire delle procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione ed individua, in accordo con i responsabili di ufficio, i dipendenti da sottoporre a formazione;
- elaborare entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro la diversa data che verrà normativamente prevista) la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la sua pubblicazione sul sito internet aziendale (art. 1, comma 14, della Legge 190/2012);
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D. L. vo n. 39 del 2013;
- verificare la diffusione del Codice Etico all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- segnalare al Direttore generale eventuali fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, sia riscontrati direttamente che indirettamente, in quanto segnalati da terzi tramite i canali informativi attivati per la raccolta di segnalazioni;
- riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto; - monitorare l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 43 del D. L.vo n. 33 del 2013).

Alla luce delle modifiche apportate dal D. L.vo n. 97 del 2016 le responsabilità del RPCT sono:

- in caso di commissione all'interno della Società di reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L. "gas e acqua") ed amministrativa per l'eventuale danno erariale. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di aver proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento dello stesso;

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare se non prova di aver vigilato sull'osservanza del Piano e di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità.
- Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:
 - avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - aver supportato la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
 - aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra HYDROGEA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi e alla correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
 - avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società. Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:
 - verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
 - effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
 - richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del modus operandi della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
 - condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione (a tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali)
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

- **Responsabilità RPCT**

Le responsabilità del RPCT si articolano come segue:

- qualora, all'interno della Società, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) ed amministrativa per l'eventuale danno erariale;

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi, alla correttezza ed alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di HydroGEA;
- supportare la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tale contesto HydroGEA S.p.a., al fine di avviare un'adeguata quanto valida attività di attuazione, implementazione e monitoraggio delle disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in argomento, si è avvalsa di una figura professionale esterna in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, integrità ed esperienza in grado di supportare adeguatamente il R.P.C.T. nell'espletamento della propria attività.

La Società ha affidato l'incarico di referente del R.P.C.T al dott. Gianni Caputo.

- **Facoltà RPCT**

Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del modus operandi della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa di HydroGEA, con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento.
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

- **Sinergie RPCT**

L'attività del RPCT è svolta in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs nr.231/01. . A tale scopo è stato previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni, al fine di ottimizzare le attività di verifica, recependo dall'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni e risultati svolti dallo stesso che siano utili ai fini del rispetto e l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione. Di contro il RPCT notizierà l'Organismo di Vigilanza in merito all'attività di controllo svolta, dalla quale emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione. L'Organismo di Vigilanza renderà a tal fine disponibile al RPCT tutti i manuali e i modelli di gestione dei rischi, le procedure, le autorizzazioni, il sistema di deleghe e la documentazione in suo possesso, nonché le risultanze delle verifiche ispettive effettuate, al fine di rendere edotto il Responsabile delle procedure in atto in azienda e del monitoraggio sulla loro applicazione; ciò con esclusivo riferimento all'attività di vigilanza che l'Organismo stesso svolge in materia di prevenzione ai reati ex art. 25, D.lgs. 231/01 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) ed art. 25 ter D.L.gs 231/01 "Reati Societari", aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190), limitatamente all'ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c).

2. ORGANO DI GOVERNO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le revisioni del medesimo (salvo quelle meramente formali);
- provvede alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); - provvede alla nomina del "Referente del RPCT";
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base all'art. 1 comma 8 Legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- approva le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il loro aggiornamento;
- decide eventuali modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT;
- chiama il RPCT a riferire sull'attività;
- riceve segnalazioni dal RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza;
- fornisce direttamente all'ANAC – se richiesto dall'Autorità – informazioni in merito ai documenti/attività elencati nei precedenti punti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

3. L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e ha il compito principale di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. È previsto dal D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Peraltro lo stesso D.lgs. 150/2009 individua, tra i compiti dell'OIV, alla lettera g) del comma 4 dell'art. 14 quello di "promuove e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità". È proprio questa sua funzione, particolarmente collegata agli obblighi prescritti in materia di trasparenza, è stata ripresa dalle norme successive e – per quanto qui interessa – particolarmente dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013. Con delibera 1134/2017 ANAC ha finalmente chiarito alcuni aspetti relativamente agli adempimenti da porre in essere con riferimento alla trasparenza. In tale contesto la stessa ANAC ha chiarito che "la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza". Infine, con delibera 141/2018, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che doveva essere fornita entro il 30.04.2018 con riferimento ai dati pubblicati al 31.03.2017. In relazione a tali scadenze l'Azienda, anche a seguito di quanto emerso nel corso di specifica trattazione della problematica tra la figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e l'Organismo di Vigilanza (ODV), ha ritenuto di dover individuare quale sia, al suo interno, "l'organo di controllo reputato più idoneo" per lo svolgimento delle prescritte attività. Avendo quindi chiarito che le "funzioni" proprie degli OIV e di cui si parla sono quelle relative all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art.14 co.4 lett.G) del D.lgs. 150/2009 e considerando che:

- con delibera 1134/2017 ANAC ha precisato che nelle società i compiti dell'OIV devono essere attribuiti all'organo di controllo interno reputato più idoneo;
- all'interno della HydroGEA S.p.a. la struttura organizzativa prevede quali organi di controllo il Collegio dei Revisori e l'ODV;
- nelle società in controllo pubblico le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ritengono "integrative" di quelle già adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di cui al MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) la cui attuazione e monitoraggio sono affidati all'ODV;
- esiste già uno stretto rapporto collaborativo tra il RPC e l'ODV;
- le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza (ODV);

Tale Organismo:

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT ed agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

4. I REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Tenuto conto delle molteplici incombenze facenti capo al RPCT e del fatto che questi può contare sull'apporto fornito da una sola unità interna, la Società si avvale della collaborazione di un professionista esterno, dotato di adeguata esperienza nel particolare settore, quale figura di "Referente esterno". Tale risorsa coadiuva il RPCT:

- nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento delle misure;
- nella verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, nell'ambito delle attività di propria competenza;
- nell'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione nei confronti del Responsabile ai fini dell'aggiornamento e dei rischi incombenti.

5. I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO

- osservano le misure integrative di prevenzione della corruzione ed il Codice etico;
- segnalano le situazioni di illecito.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali ritenga che vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 dell'Azienda.

7. RESPONSABILI DI DIREZIONE

- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie direzioni;
- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

- assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- si astengono, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico, nonché segnalano tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

8. TUTTI I DIPENDENTI

- partecipano al processo di gestione del rischio; - osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT oppure all'Organismo di Vigilanza;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

9. TUTTI I SOGGETTI

Coloro che dispongono di dati utili e rilevanti in materia hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

IL PIANO TRIENNALE DELLA HydroGEA S.p.a.: Presupposti e strategie di prevenzione.

Generalità

Il Piano si incentra su una definizione ampia di “corruzione” includendo non solo le fattispecie di reato individuate dal Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui – nell’esecuzione dell’attività dell’ente – vi sia abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

Il Piano persegue per il triennio 2024 - 2026, a livello nazionale e decentrato, i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le eventualità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la possibilità di scoprire e individuare anticipatamente i casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- prevedere meccanismi di formazione, adozione e controllo delle decisioni, nell’ambito delle attività individuate a rischio corruzione idonee a prevenirlo;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori a quelli imposti per legge.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E METODOLOGIA

La presente sezione analizza la gestione dei rischi rilevati esclusivamente in relazione ai processi decisionali e operativi della HydroGEA S.p.a.

L’analisi si compone di 3 fasi:

- A. Identificazione o mappatura dei rischi, avuto riguardo ai processi esistenti all’interno dell’ente;
- B. Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e all’impatto conseguente, generante un determinato livello di rischio;
- C. Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

La combinazione delle suddette fasi ed il loro aggiornamento costante consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche della HydroGEA S.p.a. in qualità di “ente di diritto privato in controllo pubblico” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera c), del D.lgs. n. 39/2013 e dell’art. 11 D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Le fasi 1 e 2 tengono conto della metodologia e dei criteri di cui agli Allegati 3, 4 e 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il processo di gestione del rischio per il 2024 è condotto:

- sulla base della normativa di riferimento;
- applicando il criterio della compatibilità della normativa di trasparenza e di anticorruzione di cui all’art. 2 bis comma 2 lett. c del D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 2bis L. 190/2012;
- adottando, dove possibile, i principi di semplificazione e di proporzionalità invocabili in virtù della natura, peculiarità, missione istituzionale e requisiti dimensionali della Società.

Il processo di gestione del rischio viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale in concomitanza della predisposizione del PTPCT per il triennio successivo.

2. DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO

• POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono all'assunzione delle decisioni, con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce delle attività concretamente svolte dalla HydroGEA S.p.a.

Partendo dalla L. 190/2012, come modificato dal D.lgs.97/2016, e dall'allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici riferibili all'ambito operativo della HydroGEA S.p.a.

Di seguito vengono sinteticamente riepilogate le aree di rischio individuate, complete di identificazione delle macro-responsabilità. Resta inteso che obiettivo delle annualità a seguire è il progressivo affinamento del livello di dettaglio di descrizione del rischio, anche con riferimento all'approfondimento analitico di tutti i singoli micro-processi che compongono ogni macro processo, agli elementi in ingresso (input) ed ai risultati attesi (output), nonché alle varie funzioni a vario titolo interessate. (*ALLEGATO B*).

a) Aree di rischio generali:

- Affidamento di lavori servizi e forniture
- Contratti pubblici Ufficio Gare e Appalti Ufficio Tecnico
- Ufficio Progettazione Acquisizione e gestione del personale
- Ufficio Risorse Umane
- Rilascio concessioni autorizzazioni pareri
- Servitù – Espropri
- Ufficio Tecnico
- Ufficio autorizzazioni Convenzioni
- Gestione dei rapporti con la PA
- Direzione Generale
- Erogazione di contributi, sussidi, sponsorizzazioni nonché attribuzione di vantaggi economici a persone e/o a enti pubblici e/o privati
- Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Ufficio Amministrativo
- Controllo di Gestione
- Incarichi e nomine
- Ufficio Gare e Appalti
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Ufficio Affari legali e gestione del contenzioso
- Ufficio Legale
- Ufficio recupero crediti

b) Aree di rischio specifiche:

- Recupero crediti e gestione delle morosità. Piani di rientro.
- Contenzioso e precontenzioso (Ufficio Legale – Direzione Amministrativa)
- Gestione degli investimenti-Programmazione (Direzione Generale - Direzione Tecnica)
- Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici e/o privati – accensione mutui
- Gestione fondi PNRR (Direzione Tecnica)
- Incarichi di consulenza (Direzione Generale – Ufficio acquisti gare e contratti)
- Gestione dei flussi finanziari (pagamenti) (Direzione Amministrativa)
- Gestione note spese e spese di rappresentanza (Direzione Amministrativa)
- Gestione degli adempimenti fiscali (Direzione Amministrativa)
- Predisposizione del Bilancio (Direzione Amministrativa)
- Gestione contratti con l’utenza (Direzione Amministrativa)
- Gestione delle letture (Direzione Amministrativa)
- Effettuazione delle analisi di laboratorio (Laboratorio Analisi – Direzione Regolatoria)
- Gestione della morosità-piani di rientro-dilazioni (Uff. recupero crediti – commerciale -Direzione Amministrativa)
- Gestione fatturazione attiva (Direzione Amministrativa)
- Effettuazione di controlli diretti e/o per conto di ATO (Direzione Tecnica)
- Gestione reclami (Direzione Amministrativa)
- Conciliazione (Direzione Amministrativa)
- Gestione delle richieste utenza allo sportello. Prestazioni all’utenza (Direzione Amministrativa)
- Gestione rimborsi (Direzione Amministrativa)
- Gestione della formazione (Direzione Amministrativa)
- Gestione delle progressioni di carriera e della mobilità (Ufficio risorse umane - Direzione Amministrativa)
- Gestione bonus idrico (Ufficio commerciale - Direzione Amministrativa)
- Progettazione (Direzione Tecnica)
- Direzione lavori e collaudo (Direzione Tecnica)
- Gestione delle controversie-apposizione di riserve (Direzione Tecnica)
- Gestione della sicurezza coordinata sui cantieri (Direzione Tecnica)
- Gestione delle varianti (Direzione Tecnica)
- Gestione dei rifiuti (fanghi di depurazione, terre di scavo, toner d’ufficio, ecc.) (Direzione Tecnica, Regolatoria e Amministrativa)
- Gestione del patrimonio e delle locazioni (Direzione Tecnica e Amministrativa)
- Acquisti e alienazioni patrimoniali (Direzione Generale)
- Ricognizione delle infrastrutture sul territorio (GIS) (Direzione Tecnica)
- Stipula servitù di passaggio – gestione procedure espropriative (Direzione Regolatoria)
- Richiesta di permessi licenze autorizzazioni varie (Direzione Tecnica)
- Rilascio di permessi licenze autorizzazioni varie (Direzione Tecnica)
- Telecontrollo (Direzione Tecnica)
- Esecuzione adempimenti di segreteria-protocollazione (Direzione Amministrativa) - Segreteria di Direzione)
- Gestione degli accessi informatici Sistemi informativi (ICT)
- Gestione del sistema informativo territoriale (ICT)
- Whistleblowing (RPCT)

- Gestione indennizzi per mancato rispetto della qualità contrattuale e della qualità tecnica (ARERA) (Direzione Tecnica, Regulatoria ed Amministrativa)
- Gestione degli accessi telematici (ICT)
- Gestione qualità tecnica (Direzione Regulatoria)
- Gestione prestazioni tecniche all'utenza (Direzione Tecnica)
- Gestione magazzino Ufficio Prestazioni tecniche utenza (Direzione Tecnica)
- Sostituzione misuratori acqua (Direzione Tecnica)
- Verifica funzionalità misuratori (Direzione Tecnica)
- Gestione mezzi aziendali (Direzione Tecnica)
- Esecuzione lavori all'utenza (Direzione Tecnica)
- Esecuzione lavori su utenze/condomini (Direzione Tecnica)
- Gestione della comunicazione (Direzione Generale – CDA)
- Gestione delle sponsorizzazioni e liberalità in generale (Direzione Generale – CDA)
- Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative (Direzione Amministrativa)
- Gestione della qualità (Direzione Regulatoria)
- Gestione della sicurezza (d.lgs.81/08) (RSPP)
- Gestione delle pubblicazioni in “trasparenza” (RPCT)

- **GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

Stando a quanto previsto dalla Legge 190/2012, il PTPCT «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il Piano stesso non è “un documento di studio o di indagine” ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”.

Quanto alle indicazioni metodologiche, esse, in sintesi, riguardano:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi, partendo da quelli maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi fino ad arrivare all'esame dell'intera attività svolta da HydroGEA S.p.a., si articola nelle seguenti fasi;
 - identificazione;
 - descrizione;
 - rappresentazione;
- c) la valutazione del rischio, che si articola in tre fasi:
 - identificazione degli eventi rischiosi;
 - l'analisi del rischio;
 - la ponderazione.
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere nell'identificazione di misure concrete, sostenibili e verificabili e nella loro programmazione.
- e) il monitoraggio e il riesame.

I principi e la metodologia del processo di gestione del rischio sono tali che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche della Società.

Con il presente PTPCT, si mira a coniugare la realtà gestionale di HydroGEA S.p.a. con i principi di impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui al PNA 2019, in base al quale detta gestione deve tenere conto dei seguenti principi guida:

- a) principi strategici che comprendono il coinvolgimento proattivo dell'Organo di indirizzo, la diffusione a livello dell'intera struttura della cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, la collaborazione tra società ed enti operanti nello stesso comparto o nello stesso territorio al fine di favorire la sostenibilità economica ed organizzativa del processo di gestione del rischio medesimo;
- b) principi metodologici che comprendono la prevalenza della sostanza sulla forma il principio della gradualità e della selettività che consenta di individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo, di miglioramento e apprendimento continuo;
- c) principi finalistici che comprendono l'effettività volta ad evitare la generazione di oneri organizzativi inutili o ingiustificati, l'orizzonte del valore pubblico inteso come miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

Questo processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. HydroGEA S.p.a. non intende, in linea con le indicazioni del PNA 2019, introdurre ulteriori misure di controllo, quanto razionalizzare ed implementare le misure già esistenti ed adottate, incrementando soprattutto la fase di monitoraggio e verifica in corso dell'effettiva e efficace applicazione delle azioni già previste che devono favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte e dell'attività in generale della Società.

Fasi centrali del sistema sono: l'analisi del contesto sia esterno, sia interno, la fase di valutazione del rischio e del suo trattamento. Accanto a queste due fasi che costituiscono il cuore di tutto il sistema, ci sono due ulteriori fasi - che HydroGEA S.p.a. si impegna ad incrementare - riguardanti la consultazione e la partecipazione dei vari soggetti aziendali alla redazione del Piano e il monitoraggio ed il riesame di tutto l'impianto dell'anticorruzione e della trasparenza. Secondo la logica ciclica del miglioramento continuo mutuata dai Sistemi di gestione della Qualità (ex Norma UNI EN ISO 50001 e UNI EN ISO 9001 di cui HydroGEA S.p.a. si è dotata), bisogna sottoporre a riesame il ciclo dell'annualità precedente tenendo conto, negli obiettivi di miglioramento, dei risultati emersi dal monitoraggio. (ALLEGATO C)

• ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale HydroGEA S.p.a. si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Gli elementi che hanno caratterizzato tale tipologia di analisi sono strettamente connessi all'esame del contesto culturale, sociale ed economico all'interno del quale opera l'azienda, oltre che alla consultazione di banche dati o pubblicazioni edite da soggetti istituzionali: Amministrazioni pubbliche locali; Enti nazionali di previdenza e assistenza; C.C.I.A.A. , Fondazioni, ecc..

Particolarmente interessanti sono altresì risultati i dati relativi al contesto giudiziario riferito al tasso di criminalità generale del territorio (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili

attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione). In ultimo risultato anche utile il confronto con altre aziende del medesimo settore operanti nel territorio.

L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica dalla quale emerge che le prime 20 città italiane dove è più alto il "rischio corruzione" sono tutte posizionate nell'area centro-meridionale, mentre tra le 10 province a minor rischio risultano quelle collocate nel territorio a nord-est del Paese. *"Il Friuli Venezia Giulia, nel suo insieme, resta una di quelle terre molto meno problematiche sia sotto il profilo delle infiltrazioni mafiose che di quelle corruttive e dove il tessuto sociale ed economico ma anche morale è discreto"* (Presidente ANAC).

In linea con questa analisi risultano anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Ciò non implica che queste due regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo in esame.

Particolarmente interessante, al fine di meglio comprendere il fenomeno in argomento, sono le considerazioni espresse dall'Alto Commissario Anticorruzione: ".....(omissis)" i costi della corruzione. La centralità dell'analisi economica nella comprensione del fenomeno "corruzione" appare chiara anche solo partendo dalla considerazione dei tratti identificativi essenziali del concetto di corruzione: infatti, alla base dello scambio corruttivo vi è fondamentalmente un incrocio di interessi perseguiti dal corruttore e dal corrotto, interessi che possono essere di varia natura (anche non economica, ma comunque suscettibili di valutazione in termini economici) e che valgono a connotare il fenomeno stesso.

Vi è, dunque, una legge della domanda e della offerta di corruzione che, a seconda dei contesti di riferimento, può essere variamente influenzata, in maniera tale da incentivare o scoraggiare il mercato della corruzione.

Più in generale, la corruzione si caratterizza per la ricerca di rendite (c.d. rent seeking), sia da parte del corruttore che da parte del corrotto. Il primo, infatti, si pone nell'ottica di massimizzare nel settore elettivo di interesse le proprie opportunità e, in questo processo di ricerca e valutazione, prenderà in considerazione anche il comportamento corruttivo, se questo, secondo una stima di costo-beneficio, potrà risultare conveniente e non presenti margini di rischio tali da risultare dissuasivi. Al secondo, invece, si può presentare (oppure può ricercare e promuovere direttamente) la opportunità di far fruttare la propria posizione, tipicamente pubblica ma anche privata, nel senso di ottenere attraverso di essa benefici extra rispetto alla remunerazione prevista. In questo senso, l'analisi economica può essere un canone interpretativo cruciale, non solo per comprendere le dinamiche dello scambio corruttivo nel singolo caso oggetto di indagine (e dunque anche al fine di indirizzare la fase di ricerca della prova), ma anche e soprattutto per capire come la spinta degli interessi sottesa alla corruzione è in grado di orientare e condizionare le stesse scelte politiche-istituzionali, economiche e sociali, anche a livello macro. Comprendere questi meccanismi di interesse, pertanto, è essenziale anche nell'indirizzare le attività di contrasto, nella duplice valenza preventiva e repressiva.

Infine, la considerazione e il calcolo dei costi della corruzione, la comprensione delle dinamiche "sotterranee" che sorreggono certe scelte di allocazione di risorse o di politica economica, costituiscono anche terreno per svegliare le coscienze e sollecitare l'attenzione dei media e della società civile in generale sulle variabili che condizionano la qualità della spesa pubblica e, in ultima analisi, lo sviluppo economico del Paese e la qualità della vita dei cittadini. La maturata consapevolezza dell'effetto altamente diffusivo della corruzione connesso alla rapida espansione del mercato internazionale ha indotto un mutamento di pensiero circa la necessità di

superare la concezione del fenomeno in termini meramente etici per giungere a comprendere che esiste una vera e propria "economia" della corruzione, difficile da accertare nella sua precisa entità, ma che sicuramente si attesta su valori ingenti.

La Direzione investigativa antimafia sottolinea, poi, una sempre maggiore attenzione posta sulle possibili infiltrazioni nelle procedure di gara ed appalti, ma rivela anche come "nonostante negli ultimi due anni si sia verificato un inevitabile rallentamento delle attività imprenditoriali a causa della pandemia, appare sempre maggiore l'interesse delle organizzazioni criminali per l'accaparramento di commesse ed opere pubbliche". "L'immediata disponibilità dei capitali illecitamente acquisiti dalle mafie potrebbe incidere, mediante le attività di riciclaggio, sulla capacità dei sodalizi di inquinare l'economia e di infiltrare la pubblica amministrazione per intercettare le risorse pubbliche immesse nel ciclo produttivo. Fra i settori maggiormente affetti da corruzione si annoverano quelli in cui sono coinvolti ingenti capitali e/o dove l'intervento dello Stato può condizionare significativamente l'operare degli agenti: lavori pubblici e costruzioni, armi e difesa, prodotti energetici e telecomunicazioni, industria farmaceutica e sanità".

Ne deriva che la finalità dell'analisi del contesto esterno è quella di valutare quanto le caratteristiche dell'ambiente nel quale HydroGEA S.p.a. opera, con le sue variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche possa potenzialmente favorire il verificarsi di eventuali fenomeni corruttivi all'interno della Società.

- **ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

L'analisi del contesto interno, che rappresenta il cuore del piano e che ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo, è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro il livello di complessità dell'Azienda.

Alla luce delle innovazioni apportate dal nuovo Organigramma aziendale, che prevede ora la ripartizione delle competenze in tre diverse Direzioni, e l'attribuzione di deleghe e poteri da assegnare ai Responsabili di questi tre comparti, per le imprescindibili operazioni di mappatura è risultato fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali che, attraverso la costituzione di micro gruppi operativi hanno provveduto ad individuare, con l'aiuto degli addetti ai processi, gli elementi peculiari e i principali flussi di ogni singolo contesto.

In tale delicata fase, il RPCT, ha coordinato la mappatura dell'intera gamma di processi, disponendo delle risorse necessarie e della collaborazione dell'intera struttura organizzativa. In particolare i Responsabili di Direzione, hanno fornito le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. (ALLEGATO F)

Analoga collaborazione è stata fornita anche da tutti i dipendenti, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio.

Tenuto conto che, come indicato nel su richiamato All.1 del PNA, le amministrazioni possono procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo, nell'oggettiva considerazione che quest'ultimo può essere definito come "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" l'analisi in argomento ha trovato fondamento sui seguenti elementi:

- breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;

- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Quest'ulteriore ambito, particolarmente rilevante ai fini dell'intero meccanismo di difesa, è stato orientato a svolgere un'accurata analisi di tutti i processi attraverso i quali viene svolta l'attività di HydroGEA S.p.a., al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, sono risultate potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La c.d. "Mappatura dei processi" si è basata sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi. Come peraltro previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Effettuata la prima fase di analisi ed identificati i processi, il RPCT, sia attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interni alla Società che, a vario titolo, prendono parte all'elaborazione del processo, sia avvalendosi dei dati e degli elementi di carattere storico presenti:

- analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione accaduti in passato, che hanno visto coinvolto la Società od altri Enti/Organismi simili;
- rilevazione di indagini / sentenze in materia di "corruzione" che hanno visto coinvolto personale di HydroGEA S.p.a.
- analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato all'interno dell'Azienda o di altri Enti/Organismi simili);
- numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione di fornitori di HydroGEA S.p.a. tratto dall'analisi dei certificati di casellario giudiziale raccolti in fase di gara (rilevazione anonima),

ha associato, a ciascun processo individuato, i potenziali rischi in materia di corruzione, così come evidenziato nell'ultima colonna dell'**ALLEGATO B**.

A seguito di tale attività, che viene periodicamente ripetuta in sede di aggiornamento del presente Piano, non sono emersi elementi significativi di rischio riconducibili a fattori interni.

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità della società. Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

- organi di indirizzo,
- struttura organizzativa,
- ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi, e strategie;
- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;
- qualità e quantità del personale;
- azioni disciplinari, procedimenti giudiziari
- segnalazioni di irregolarità (whistleblowing) - cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
- relazioni interne ed esterne.

3. LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

La Legge 190/2012, all'art. 1 comma 2 - b i s 4, stabilisce che tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione rientrano i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Al fine di definire compiutamente l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (ed anche quella in tema di trasparenza in quanto compatibile) alle società pubbliche, si distinguono le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n° 1 e 2 del Codice Civile, da quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria.

Sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il PNA "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001". Pertanto le società in controllo pubblico di cui art. 2 bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 23 integrano il MOG ex D.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012.

Tali misure sono ricondotte nel presente documento. Ne consegue che il Modello (MOG) ex D.lgs. 231/2001, così come ulteriormente chiarito nel PNA 2016 – PARTE GENERALE 1 - è stato integrato introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo.

4. RAPPORTI TRA TRASPARENZA E DATA PRIVACY – TRA LEGGE 190/2012 E DECRETO LEGSLATIVO 231/2001

- **Rpct e Dpo**

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, la pubblicazione dei dati in "Società trasparente" è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, benché effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione di pubblicazione dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e

quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, relativamente alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nel PNA 2019 ANAC § 4.2 ricorda come" la Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono contemporaneamente tutelati sia dalla costituzione che dal diritto europeo primario e derivato".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20/2019, stabilisce che, per pervenire al bilanciamento tra i due diritti, sia necessario lo svolgimento di un test di proporzionalità, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

A tale riguardo, il PNA 2019 di ANAC ribadisce che l'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione; viene inoltre sottolineato come al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Per quanto attiene in particolare il trattamento e la protezione dei dati personali ex. D.Lgs. n. 196/2003 HydroGEA S.p.a. ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), nella persona dell'Avv Laura Bragato, come previsto dalla normativa vigente, la quale può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@hydrogea-pn.it.

Tale nomina è stata comunicata al Garante per la Protezione dei Dati Personali in data _____.

HydroGEA S.p.a. ha scelto di nominare, per tale incarico, un soggetto esterno alla società, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia di tale figura nello svolgimento dei propri compiti, come richiesto dal GDPR (Art. 38)

Tale scelta risponde anche all'esigenza di tenere separato il ruolo del DPO da altri ruoli di responsabilità all'interno della struttura aziendale. Questa necessità è stata peraltro ribadita da ANAC nel PNA 2019, nel

quale viene raccomandato di non far coincidere, per quanto possibile, la figura del DPO (detto anche RPD) con quella del RPCT, fermo restando che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell'esercizio delle funzioni.

È stato altresì nominato il Responsabile interno al trattamento (RDT), nella persona dell'Ing. Enrico Artini, quale risorsa dedicata alla accountability aziendale ai dettami del GDPR.

Si è provveduto alla redazione del Registro dei Trattamenti di HydroGEA S.p.a.

Per ogni struttura aziendale, è stata effettuata una disamina dei processi aziendali che comportano il trattamento di dati personali; in particolar modo, sono state valutate le finalità e la base giuridica dei singoli trattamenti, i dipendenti coinvolti dal trattamento dati, le categorie di interessati e la tipologia di dati trattati, i destinatari esterni delle comunicazioni, gli eventuali trasferimenti di dati verso Paesi non UE, i termini per la cancellazione dei dati (in attesa di ulteriori sviluppi della normativa, fissati nei termini previsti per la conservazione della documentazione amministrativa) e la descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Ogni singolo trattamento individuato nel Registro è stato quindi sottoposto, sotto la supervisione del Data Protection Officer, a DPIA (Data Protection Impact Assessment), al fine di valutare se la rischiosità delle attività di trattamento di dati personali svolte da HydroGEA S.p.a. sia correttamente gestita e quindi ridotta ad un livello residuo basso, in virtù dell'applicazione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Per tutti i trattamenti, la rischiosità residua derivante dall'analisi effettuata è risultata essere bassa e, pertanto, i trattamenti di dati personali di HydroGEA S.p.a. possono essere regolarmente svolti.

E' stato creato il Registro dei Data Breach, dove dovranno essere annotate le eventuali violazioni alla sicurezza dei dati personali trattati, siano esse di natura accidentale o illecite. Ogni eventuale Data Breach dovrà essere sottoposto alla valutazione del DPO.

Si è provveduto all'aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle informative utilizzate dall'Ufficio Gare e Appalti e dall'Ufficio Risorse Umane, dove possono essere gestiti dati di tipo giudiziario o particolari.

Sono state aggiornate le informative destinate agli utenti e ai fornitori (presenti nei contratti e nella modulistica destinata agli utenti): le stesse sono state rese disponibili sul sito web aziendale.

Le informative vengono aggiornate costantemente, per recepire modifiche normative o variazioni nelle modalità di trattamento.

Sono state inoltre aggiornate le informative presenti nelle aree del sito web aziendale dove vengono trattati dati personali, sono stati rimossi eventuali automatismi alla formulazione del consenso e inseriti codici a tutela della sicurezza dei dati inseriti. Si è posta attenzione, in generale, al miglioramento della gestione dei dati in ottica privacy, affinando alcuni processi operativi aziendali. A titolo di esempio: si procede ad anonimizzare o eliminare dati non necessari ricevuti da soggetti esterni, quali CV e buste paga ricevuti da consulenti o amministratori; non si conservano CV di candidature spontanee e se ne sconsiglia l'invio; si respingono Piani Operativi di Sicurezza ricevuti da imprese appaltatrici contenenti dati sanitari (o comunque non necessari) dei propri dipendenti; si eliminano dati di tipo sanitario inviati dai clienti (ad esempio, unitamente a richieste di piani di pagamento rateali); si "oscurano" all'interno della sezione nel sito web denominata "Società trasparente" i dati personali (e la firma olografa) la cui pubblicazione non sia

strettamente necessaria al fine dell'adempimento agli obblighi di legge sulla trasparenza. Sono state predisposte assieme al DPO ed inviate ai soggetti destinatari le lettere di nomina dei Responsabili Esterni al Trattamento e degli Incaricati al Trattamento (dipendenti di HydroGEA S.p.a., ODV, ecc) Sono state pubblicate sul sito web aziendale le informative privacy previste per legge, in considerazione dell'attività di HydroGEA S.p.a.

Nel caso in cui vi sia la necessità di procedere alla pubblicazione di informazioni personali nella sezione Società trasparente, oppure all'evasione di richieste di dati e/o documenti ricevute da terzi in materia di accesso agli atti della società, il RPCT si confronta, di volta in volta, operativamente con il DPO e con il RDT ai fini di stabilire il corretto e condiviso comportamento da tenere, anche in ordine alla possibilità di richiedere, se del caso e in sede di riesame dell'accesso civico generalizzato, parere al Garante della privacy.

- **Rpct e Odv**

Ai fini di dare attuazione all'integrazione tra il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/01 prevista dal PNA, HydroGEA S.p.a. ha ricompreso il Presente Piano anche all'interno del Modello stesso, andando a costituirne una apposita Parte Speciale, stante la finalità comune di individuazione dei profili di rischio legati alle attività aziendali e di perseguimento dell'obiettivo condiviso della legalità e dell'eticità dell'azione di HydroGEA S.p.a. Il Piano mantiene comunque la propria valenza di documento autonomo. Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza sono figure distinte che collaborano sinergicamente alla compliance aziendale.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno oltre alla rilevazione dei dati generali alla struttura e alla dimensione organizzativa è proprio la mappatura dei processi consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tenere conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono consistere:

- a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
- b) nell'erogazione, a favore dell'amministrazione affidante, di attività strumentali;
- c) nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di "servizi di interesse generale" e di "servizi di interesse economico generale" .

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta

attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management), secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Ad esempio, laddove una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di project management), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione.”

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per quanto attiene, invece, alla metodologia di analisi e valutazione del rischio si è ritenuto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal già citato PTPCT, di confermare quella già utilizzata nell’ambito degli ultimi PTPC, in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto nelle passate annualità. Ciò anche al fine di poter operare un confronto degli esiti della valutazione tra le diverse annualità, possibile solo se attraverso l’adozione del medesimo metodo, si ottengono dati omogenei.

La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, basarsi su un principio prudenziale, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

L’adozione di tale sistema di misurazione ha, inoltre, perseguito l’obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio, cercando di concentrare lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: $\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}$.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione è stata eseguita dall’R.P.C.T., (sulla scorta degli elementi informativi fattigli pervenire) operando una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: ***molto bassa, bassa, media, alta, altissima***.

L’impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull’Azienda in termini di: qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato nella surriportata scala crescente di 5 valori, il fattore “impatto”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due

valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per HydroGEA S.p.a. un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: “**medio**”, “**alto**” e “**altissimo**”, che sono tutti valori che richiedono un adeguato - seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Al fine di poter compiutamente schematizzare l’attività di analisi del rischio, è stata realizzata un’apposita matrice (**Vgs Allegato F**) della quale, per maggior chiarimento, se ne riporta il frontespizio

Area di Rischio	Processo	Attività che compongono il processo	Responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.	Stima del livello di Rischio
------------------------	-----------------	--	--	-------------------------------------

È appena il caso di ricordare che uno degli scopi della mappatura dei processi consiste certamente nella possibilità di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze.

Procedere a una semplificazione del processo molto spesso rappresenta un’efficace misura di prevenzione della corruzione. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli, bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche.

7. MONITORAGGIO

Il monitoraggio periodico costituisce una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Come detto, HydroGEA S.p.a. individua aree, processi, rischi e misure preventive come da mappatura eseguita e documentata, in adempimento a quanto previsto nell'Allegato 1 al PNA 2019, confermato nel PNA 2023.

Il RPCT, anche in sinergia con l'ODV operante ai sensi del Modello 231, prosegue anche nel 2024 l'attività di effettuazione di verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire dalle aree e dai processi che si caratterizzano per il più elevato indice di potenziali comportamenti a rischio corruttivo.

8. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del presente Piano le misure di prevenzione della corruzione sono state classificate come:

• MISURE GENERALI

Le misure generali operano in maniera trasversale sull'intera Società e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Esse sono:

- Trasparenza
- Nomina del RASA
- Disciplina dell'accesso civico
- Monitoraggi
- Controlli
- Codice Etico
- Patti di Integrità negli affidamenti
- Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01
- Segregazione dei compiti
- Tracciabilità
- Procure e deleghe
- Astensione per conflitto di interesse
- Inconferibilità e incompatibilità
- Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici
- Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)
- Formazione di commissioni assegnazioni agli uffici conferimento di incarichi in caso di condanna per reati contro la PA
- Whistleblowing-Tutela del dipendente segnalante illeciti e irregolarità (whistleblower)
- Consapevolezza
- Formazione
- Azioni di sensibilizzazione e di partecipazione della società civile
- Informatizzazione
- Semplificazione
- Audit interni
- Certificazione dell'attività aziendale ai sensi della Norma ISO 9001:2015

- **MISURE SPECIFICHE**

Le misure specifiche sono proprie della Società e agiscono in maniera puntuale sui rischi individuati in fase di valutazione del rischio. Le misure specifiche già in essere e/o implementate sono riferibili a (elenco completo):

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

9. MISURE GENERALI

➤ Formazione in materia di anticorruzione trasparenza e whistleblowing

Nel corso del 2023 il programma di formazione in argomento è stato particolarmente rivolto alle figure apicali ed ai dipendenti appartenenti agli uffici coinvolti nei processi ritenuti a maggiore rischio di manifestazione di eventi corruttivi. Le modalità attuative sono state riconvertite in forma di videoconferenza, in conseguenza delle sia pur parziali restrizioni legate all'emergenza pandemica ex covid-19.

Obiettivo 2024:

- formazione su temi specifici del RPCT e del suo staff
- formazione rivolta al personale individuato quale operante in aree specifiche più delicate. I contenuti delle sessioni - che prevederanno test di valutazione dell'apprendimento finale - riguarderanno in via prioritaria gli aspetti di trasparenza amministrativa ex D. Lgs. 33 /2013 come inseriti nel presente PTPCT incluso l'ambito dell'accesso agli atti ex D.Lgs. 97/2016 e il cosiddetto whistleblowing, alla luce anche delle novità introdotte dal D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione emanando decreto legislativo che recepirà a livello nazionale la Direttiva (UE) 2019/1937;
- formazione del Responsabile del Procedimento e dei soggetti interni che lo coadiuvano in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica. (ALLEGATO D – Documento n. 5 del M.O.G.)

➤ ~~CODICE ETICO - CODICE DI COMPORTAMENTO~~ – PATTI DI INTEGRITA' (ALLEGATO D – Documento n. 5 del M.O.G.)

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso del 2023 ha approvato una nuova stesura del proprio Codice Etico e di Comportamento. Esso è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i destinatari, intesi come i membri del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale, i Responsabili di Direzione, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto della Società, sono tenuti a rispettare ed a far osservare.

Gli interlocutori della Società, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con HydroGEA S.p.a. (fornitori, clienti, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali, autorità con poteri ispettivi, mass media) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l'efficienza economica nei rapporti interni alla Società (amministratori, management, dipendenti, ecc.) ed esterni ad essa (imprese, utenti, mercato ecc.), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione aziendale. Nell'ambito del presente Piano, il Codice Etico è costituito dall'(ALLEGATO D – Documento n. 5 del M.O.G.)

Il RPCT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico, ne dà immediata comunicazione all'OdV, al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice stesso.

Il Codice Etico:

- è reso disponibile al pubblico e ai dipendenti attraverso la consultazione del sito internet istituzionale della Società;
- in caso di nuove assunzioni di dipendenti a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro verrà personalmente consegnato ad ognuno un'informativa, previa acquisizione di formale dichiarazione di presa d'atto;
- in caso di conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza, viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto, nella versione disponibile sul sito internet aziendale.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile,

amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. HydroGEA S.p.a., contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna ai nuovi assunti e ai collaboratori, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento

Obiettivo 2024: monitorare, a cura del RPCT, la sistematica realizzazione di quanto previsto nei documenti di riferimento. Aggiornare il Modello Organizzativo in recepimento della c.d. Riforma Cartabia.

Indicatori: numero di violazioni contestate e/o accertate alle prescrizioni del Codice di comportamento. Approvazione ed adozione del Modello Organizzativo aggiornato.

➤ **INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida n. 1134/2017" si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività

dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli

di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Vi è inoltre l'inconferibilità a soggetti collocati in quiescenza, ai sensi dell'art.5 co.9 del dl 95/2012 come integrato dalle successive Circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Dipartimento della funzione pubblica.

Il RPCT ha la responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

A tal proposito, l'Azienda richiede annualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dirigenti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013, provvedendo a pubblicarle sul sito internet aziendale.

Le dichiarazioni sono altresì richieste in caso di nuova nomina.

La dichiarazione è aggiornata a cura del RPCT con periodicità annuale.

Il RPCT, anche avvalendosi dell'Ufficio Personale, monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità/inconferibilità in oggetto, mediante la sistematica raccolta delle necessarie autodichiarazioni e verificando la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni in caso di segnalazioni e/o notizie che possano far ritenere opportuno un approfondimento, anche con l'ausilio dei curricula vitae forniti e/o aggiornati e dei competenti uffici aziendali

I Componenti delle Commissioni di gare d'appalto e delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale rendono la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflicto di interessi all'atto di conferimento dell'incarico. Le dichiarazioni sono archiviate per i componenti delle Commissioni di gare d'appalto nel fascicolo di gara presso l'Ufficio acquisti gare e contratti, per i componenti delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale nel fascicolo di selezione presso l'ufficio Risorse Umane.

Anno 2023: il RPCT ha verificato che tutte le Dichiarazioni in autocertificazione fossero presenti, sottoscritte in originale ed aggiornate. Nessun conferimento di incarichi è stato operato a favore di soggetti in quiescenza.

Obiettivo 2024: integrare la Dichiarazione dei Dirigenti con l'espressa previsione di assenza di conflitto di interessi rispetto alla posizione organizzativa ricoperta. Le Dichiarazioni rese dai soggetti tenuti a tale obbligo devono essere aggiornate con periodicità annuale, firmate in originale e conservate presso l'Ufficio del RPCT. In sede di nomina di un nuovo Amministratore o di un nuovo Dirigente la dichiarazione deve essere acquisita tempestivamente, in tempo utile per l'effettuazione delle eventuali verifiche del caso. L'attività di verifica già in essere prevede che vengano annualmente scrutinate con priorità tutte quelle dichiarazioni, indifferentemente dal momento – annuale o all'atto del conferimento dell'incarico – del loro rilascio, dalle quali emergano elementi di criticità o rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni che ne confutino i contenuti Per quanto concerne gli strumenti di controllo, le verifiche sui precedenti penali possono essere svolte dal RPCT che si avvale dell'ufficio risorse umane per il certificato del casellario giudiziale, prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito attraverso la compilazione di apposito modulo. In riferimento, invece, agli accertamenti concernenti le ipotesi di incompatibilità, il RPCT, laddove ne ravvisi la necessità, si può avvalere del servizio offerto dalle Camere di commercio e di ogni altra banca dati liberamente accessibile, oltre che degli elenchi dei consulenti e collaboratori e dei componenti dell'organo di indirizzo politico amministrativo pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Sarà, poi, sempre possibile per il RPCT richiedere se del caso eventuale documentazione integrativa al soggetto interessato.

Predisporre, per i Componenti delle Commissioni di gare d'appalto e delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale, apposito modulo di dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflicto di interessi, all'atto di conferimento dell'incarico

➤ **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IL PANTOUFLAGE**

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). Spetta al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento all'attività di vigilanza, si ritiene che in via prioritaria spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPCT. L'ANAC ha affrontato il tema del pantouflage a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle riflessioni svolte dall'Autorità nell'esercizio delle funzioni attribuite, si ritiene opportuno precisare che:

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi

esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo;

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di *pantouflage* è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato). Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126 è stata inoltre esaminata la questione relativa all'applicabilità del d.lgs. 39/2013 agli enti pubblici economici. Il giudice amministrativo, valutando la coerenza dei criteri di delega contenuti nella l. 190/2012 con la formulazione letterale dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013, ha sottolineato la scelta legislativa di ricomprendere non solo le pubbliche amministrazioni ma anche tutti gli enti pubblici, sia gli enti pubblici economici sia quelli classificati come non economici.

Le misure del presente PTPCT per il 2022 in tema di "*pantouflage*" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e dei dipendenti riconducibili alle casistiche sopra definite e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si sia realizzato nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni);
- in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (amministratori o dipendenti di HydroGEA S.p.a. da una parte, società o pubbliche amministrazioni dall'altra);
- la diffusione a tutto il personale del presente PTPCT;
- la valutazione dell'eventuale inserimento, nel 2022, in tutti i bandi di gara o in altri atti propedeutici all'affidamento di contratti pubblici, del divieto di *pantouflage*;
- la valutazione dell'eventuale obbligo per il soggetto interessato dall'applicazione della norma, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Anno 2023: il RPCT ha verificato come nel Regolamento di reclutamento del personale e nei bandi di selezione pubblicati nell'anno di riferimento siano state inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*.

Sono state ricercate nell'anno di riferimento figure operative per le quali tuttavia non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della suddetta clausola, che è stata diffusa a tutto il personale.

Obiettivo 2024: predisporre un format di Dichiarazione da sottoscrivere con cui il soggetto interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflag* prevedere, all'interno di essa, la comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Revisionare la previsione contenuta nei bandi di gara dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi in violazione del divieto di *pantouflage*, per quanto di conoscenza;

Revisionare il vigente Regolamento di reclutamento del personale nella parte relativa al *pantouflage*

Vale precisare che con riferimento ai soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti in controllo pubblico ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del d.lgs. 39/2013, il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di *pantouflage*, da rendere al momento della nomina, è l'ente conferente l'incarico, mentre il soggetto deputato alle verifiche sulle dichiarazioni è l'ente presso cui l'incarico è svolto.

Le dichiarazioni devono essere firmate in originale e conservate a cura del RPCT presso il proprio ufficio.

➤ **TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)**

L'art.1 comma 51 della L.190/2012 ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Tale norma è stata poi novellata dall'introduzione delle disposizioni emanate con la Legge 30.11.2017, nr. 179 e dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'esigenza alla base dell'istituto in questione è da rinvenire nell'assenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di una disciplina ad hoc volta a tutelare coloro che segnalano irregolarità apprese in ambito lavorativo, nonché dalla "constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.

Al fine di attuare la legge e le relative tutele:

- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori della HydroGEA S.p.a. di segnalare condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'RPCT garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
- sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

La procedura, denominata "***Policy per la segnalazione delle violazioni - Whistleblowing***", adottata in attuazione della legge, prevede canali privilegiati che consentano di presentare le eventuali segnalazioni,

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.
(ALLEGATO G)

Per una piena ed efficace operatività della procedura sono state adottate le seguenti misure:

- l'individuazione di un sistema di gestione delle segnalazioni di violazione che consenta di garantire l'anonimato del c.d. *whistleblower*;
- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati;
- l'integrazione del sistema disciplinare predisposto dal MOG, con l'inclusione di sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire nelle forme e con le modalità previste dalla vigente Procedura adottata dalla Società, oppure potranno essere inviate direttamente ad ANAC (nei casi previsti dalla normativa) che ha istituito una propria piattaforma informatizzata dedicata alla ricezione di segnalazioni ed alla loro gestione in modo assolutamente riservato e impersonale, tramite il ricorso a protocolli di crittografia. Resta salva la facoltà per il segnalante di presentare esposto in Procura e/o alla Corte dei conti. L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio

dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Anno 2023: Realizzata ed implementata specifica modalità di segnalazione attraverso piattaforma dedicata che assicura l'anonimato del segnalante e favorisce la gestione della segnalazione.

Nessuna segnalazione di illeciti/irregolarità è pervenuta nel corso del 2023

Obiettivo 2024: Monitorare adeguatezza del sistema e prevedere, se del caso, opportuni aggiustamenti.

➤ **OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale (art. 7 DPR 62/2013)
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice Etico e di Comportamento. L'art. 6.8 di questo decreto infatti prevede che " *In generale, un conflitto di interessi si determina quando una relazione tra un dipendente o collaboratore e un terzo potrebbe risultare di pregiudizio agli interessi della Società o in violazione di norme applicabili. Nello specifico, per conflitto di interessi si intende una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi della Società con interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali il Personale dipendente abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente*

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici."

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente/responsabile, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente/responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente/responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente/responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente/responsabile a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, dirigenti, organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall'adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al proprio superiore gerarchico (in caso di conflitto al RPCT), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o interni) interessati dall'atto di HydroGEA S.p.a. (o del soggetto esterno) da assumere e che potrebbe viziare l'atto stesso.

In particolare nelle procedure di selezione del personale costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado (art.51 c.p.c.), anche le relazioni personali fra esaminatore e esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove ma in virtù di frequentazioni personali o comunque di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto e comunque tale da generare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale (ad es. sussistenza di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali), ovvero stretti rapporti di amicizia personale, ovvero gravi ragioni di convenienza.

Il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata comunque accertata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il titolare del potere sostitutivo che valuta l'esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente è il Direttore Generale, in caso del Direttore Generale è il RPCT, in caso di RPCT è il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi, se del caso del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dal Codice Etico- Codice di comportamento dei dipendenti e ogni altro caso in cui sia in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando,

altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio della società. HydroGEA S.p.a. valuta tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria

organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali.

Anno 2023: verificata a campione l'acquisizione di Dichiarazione riferita all'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità da parte di tutti i Componenti la Commissione di valutazione nominata in un procedimento di selezione di personale,.

Obiettivo 2024: Verificare a campione la corretta compilazione, sottoscrizione e protocollazione delle Dichiarazioni. Predisporre un format adeguato di Dichiarazione per i Dirigenti, tenuti ad autocertificare l'assenza di conflitto di interessi in relazione al ruolo ricoperto nella società, da rendere con cadenza annuale e da conservare presso l'ufficio del RPCT. Aggiornare il format dei Verbali di insediamento della Commissione di Selezione del personale e della Commissione Giudicatrice di appalti inserendo la presa d'atto della verifica di assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse. Verifiche a campione del RCPT circa la composizione delle Commissioni di valutazione del personale e la presenza di tali Dichiarazioni.

➤ **CONFLITTO DI INTERESSE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

Per ciò che attiene il caso specifico del conflitto di interesse nel settore degli appalti (uno di quelli maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi) già normato dal Codice dei Contratti pubblici (art. 16 del D.lgs. 36/2023), HydroGEA S.p.a. assume a riferimento la Parte Speciale contenuta nel PNA 2022.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere riferite, a seconda dei casi, a:

- legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;
- legami del Consiglio di Amministrazione, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con cui la società deve stabilire un formale rapporto:
- di parentela o affinità sino al secondo grado;
- di carattere professionale stabile;
- societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull'imparzialità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale.

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il Direttore Generale, su segnalazione del responsabile di ufficio (ovvero il Consiglio d'Amministrazione, in caso di conflitto dello stesso Direttore Generale) provvede a delegare all'atto altro dirigente / dipendente di HydroGEA S.p.a.

Obiettivo 2024: il RPCT effettuerà verifiche a campione in corso d'anno, soprattutto con particolare riferimento:

- alla composizione delle Commissioni giudicatrici, qualora composte da persone estranee alla società, del merito tecnico negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla presenza delle Dichiarazioni previste

Il RPCT predispone un format di Dichiarazione con la quale la Commissione giudicatrice, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e gli Assistenti alla Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in

fase di esecuzione e il Collaudatore rendono, per ogni procedura di gara, una Dichiarazione con la quale attestano l'assenza di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità/incompatibilità. La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l'assunzione dell'incarico e deve essere resa in ogni caso. In particolare, l'intero collegio della commissione giudicatrice, ai sensi del d.lgs. 36/2023, non deve essere in conflitto, poiché anche la presenza di una persona in conflitto potrebbe alterare l'imparzialità (anche apparente) delle valutazioni svolte. Anche i componenti l'Ufficio acquisti gare e contratti - che costituiscono il cosiddetto seggio di gara - sono tenuti a rendere una sola volta tale Dichiarazione, con obbligo di aggiornamento in caso di variazioni della situazione dichiarata.

L'art. 16 del del Codice degli Appalti, DLgs 36/2023 stabilisce che *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

In HydroGEA S.p.a. i soggetti ai quali si applica la verifica dell'assenza di conflitto di interessi sono:

- il Responsabile del Progetto;
- il Responsabile Ufficio Acquisti Gare e Contratti e gli addetti all'ufficio;
- i componenti la Commissione giudicatrice;
- gli eventuali professionisti esterni coinvolti negli affidamenti legati ai fondi PNRR e, nella fase esecutiva;
- il Direttore dei Lavori;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- il Collaudatore;
- oltre ad eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle transazioni, nonché, nell'ambito degli interventi a valere sui fondi PNRR;
- i vari Operatori economici partecipanti alla procedura di gara,

➤ PATTI DI INTEGRITA'

Sono stati predisposti ed utilizzati i Patti di Integrità da parte degli operatori aggiudicatari di un appalto che hanno proceduto alla loro sottoscrizione unitamente con i contratti, di concerto con HydroGEA S.p.a.. Le clausole del patto di Integrità sono state inserite nei Bandi di gara ad evidenza pubblica

Anno 2023: il RPCT ha verificato la presenza dei patti di integrità unitamente ai contratti sottoscritti

Obiettivo 2024: proseguire con la sottoscrizione dei Patti di integrità in capo agli aggiudicatari .

➤ CONTROLLO

Sono attivi e funzionanti in HydroGEA S.p.a., oltre ai controlli di primo livello in capo ai responsabili di funzione/area/ufficio, anche strumenti di controllo di secondo livello che si affiancano e supportano l'azione di monitoraggio e verifica svolta in generale dal RPCT. Tra di essi in particolare si segnala il controllo contabile a cura di primaria società esterna specializzata, il controllo dell'ODV-OIV, il controllo del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Analogico, nonché l'attività di effettuazione di audit interni e di verifica del corretto

funzionamento aziendale conseguente all'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015, con i previsti audit sia interni, sia esterni a cura del medesimo Ente certificatore.

➤ **INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**

HydroGEA S.p.a. sta incrementando un adeguato livello di informatizzazione dei processi, volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni alla società ne e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento al digitale. Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system) riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali. È proseguito anche nel 2023 nel percorso di progressiva informatizzazione dei processi e di incremento della cultura informatica della società anche attraverso momenti formativi dedicati, nell'ottica di un maggior controllo, di una semplificazione delle operazioni e delle registrazioni e, più in generale, di una maggior tracciabilità e di una maggior trasparenza di tutte le attività svolte. Il trasferimento, avvenuto a dicembre 2022, della sede aziendale in un nuovo edificio di proprietà di HydroGEA S.p.a.; la costituzione di un ufficio interno alla società denominato "Servizi informativi" con un proprio Responsabile dipendente di HydroGEA S.p.a.; l'acquisto e la gestione diretta, a cura della predetta struttura, dei server aziendali e di tutti i sistemi informatici ha già prodotto e continuerà a produrre anche nel corso del 2024 un effetto positivo sull'incremento del presidio di tale delicata area, con la relativa predisposizione di una vera e propria Procedura di policy informatica, nonché di attività di verifica della cybersecurity e della protezione dei dati.

➤ **RASA-RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE: INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**

In ottemperanza al disposto dell'art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, l'ANAC ha istituito nel 2013 il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, dei relativi rappresentanti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse. La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA. L'individuazione del RASA è intesa dall'Aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

HydroGEA S.p.a. è iscritta sia nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), categoria Gestori dei Pubblici Servizi e Stazioni Appaltanti sia nell'Anagrafica Unica Stazioni Appaltanti (AUSA) con individuazione del Responsabile Anagrafe Unica (RASA) nel suo Direttore Generale Dott. Renato Villalta.

➤ **MONITORAGGIO E RIESAME**

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività di valutazione nel suo complesso del sistema di prevenzione della corruzione e viene svolto dal RPCT con frequenza annuale all'interno della propria Relazione (che dà conto anche del monitoraggio), presentata alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Data l'importanza assegnata al monitoraggio in termini di verifica dell'applicabilità e dell'efficacia delle misure preventive adottate, il RPCT individua alcuni indicatori-chiave da monitorare attraverso audit dedicati, ovvero attraverso una forma di reportistica da attuare a cura dei responsabili delle attività controllate.

10. INDICATORI – MISURE DI PREVENZIONE 2024

➤ DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

MISURE: Dichiarazioni relative alla assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, rese, su format prodotto e/o approvato dal RPCT relativamente alle seguenti figure:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione (aggiornamento annuale)
- Componenti il Consiglio di Amministrazione (aggiornamento annuale)
- Dirigenti – integrazione della Dichiarazione in essere con la previsione esplicita dell'assenza di conflitto di interessi con riferimento al ruolo ricoperto nella società (aggiornamento annuale)
- Personale Ufficio Acquisti Gare e Contratti (aggiornamento annuale – per ogni gara solo nel caso di interventi finanziati con fondi PNRR)
- Responsabile del Procedimento: le dichiarazioni sono rese in occasione di ogni appalto, sono protocollate a cura dell'Ufficio Acquisti Gare e Contratti e archiviate presso l'Ufficio suddetto
- Personale Ufficio Tecnico Direttore dei Lavori - Assistenti alla Direzione Lavori - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Collaudatore: le dichiarazioni sono rese in occasione di ogni appalto, sono protocollate a cura dell'Ufficio Acquisti Gare e Contratti e archiviate presso l'Ufficio suddetto protocollazione interna;
- Componenti la Commissione di valutazione del personale: sia interni, sia esterni, rese in occasione della nomina in una procedura di selezione del personale, protocollate ed archiviate a cura dell'ufficio personale;
- Componenti la Commissione giudicatrice di un appalto: sia interni, sia esterni, rese in occasione della nomina in una procedura di gara, protocollate e archiviate a cura dell'ufficio acquisti gare e appalti - protocollazione interna;
- Operatore economico partecipante/aggiudicatario di una procedura di gara d'appalto: contestualmente al provvedimento di aggiudicazione, invio all'aggiudicatario della dichiarazione da rendere sottoscritta prima della stipula del contratto, protocollata ed archiviata a cura dell'ufficio acquisti gare e appalti. Limitatamente ai soli casi di appalti finanziati con fondi PNRR, detta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi deve essere resa, già in fase di selezione, da parte di tutti gli operatori partecipanti alla gara, pur non costituendo la sua assenza causa di esclusione, nonché dai sub appaltatori indicati dall'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'opera.

Aggiornare il Regolamento di reclutamento del personale prevedendo, per i componenti la Commissione di selezione del personale, l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.51 c.p.c.

Aggiornare il format del Verbale della prima riunione di insediamento della Commissione di Selezione del Personale e della Commissione Giudicatrice degli appalti pubblici, inserendo la esplicita presa d'atto dell'assenza di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità/conflitto di interessi

MONITORAGGIO: verifica di primo livello a cura del Responsabile della funzione coinvolta sulla presenza completa e corretta di tutte le Dichiarazioni previste. Verifiche di secondo livello condotte, a campione, da parte del RPCT.

INDICATORI: Numero di Dichiarazioni attestanti la presenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Numero di Verbali di Commissioni redatti in conformità alla previsione di cui sopra.

➤ FORMAZIONE

MISURE: Corsi di formazione al personale operante in aree specifiche ritenute a maggior rischio di commissione di eventi corruttivi. Corso di formazione del Responsabile del Procedimento (e dei soggetti interni che lo coadiuvano) in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

MONITORAGGIO: verifica di primo livello a cura del Responsabile della funzione coinvolta sulla presenza completa e corretta di tutte le Dichiarazioni previste. Verifiche di secondo livello condotte, a campione, da parte del RPCT.

INDICATORI: numero di Corsi erogati - numero di dipendenti partecipanti – percentuale di test di valutazione superati con successo. (ALLEGATO E)

➤ DIVIETI POST EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

MISURE: aggiornare il Regolamento di reclutamento del personale modificando le clausole relative al rispetto del divieto di pantouflage.

Prevedere una Dichiarazione relativa al rispetto del divieto di pantouflage per i soggetti obbligati ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 39/2013 (dirigenti, organi di indirizzo, ecc.) .

MONITORAGGIO: verifica del RPCT circa l'avvenuta adozione e pubblicazione nel sito web aziendale del Regolamento come aggiornato. Verifica del RPCT circa la presenza delle Dichiarazioni di rispetto del divieto di pantouflage da parte dei soggetti tenuti

INDICATORI: Regolamento aggiornato. Numero Dichiarazioni presentate correttamente protocollate e sottoscritte.

➤ WHISTLEBLOWING

MISURE: Effettuare attività di sensibilizzazione verso un corretto approccio alle procedure di segnalazione prevedendo formazione specifica.

MONITORAGGIO: verifica del RPCT circa l'avvenuta revisione e diffusione al personale della Procedura relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti ed alla tutela del segnalante.

INDICATORI: Comunicazione di Servizio della Direzione Generale che divulga a tutto il personale la Procedura. Numero di segnalazioni WB pervenute

➤ INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA'

MISURE: Dichiarazioni, su format predisposto da HydroGEA S.p.a., attestanti l'assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità, rese con cadenza annuale dai soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e archiviate dal RPCT

MONITORAGGIO: verifica circa la presenza delle Dichiarazioni, correttamente datate e sottoscritte

INDICATORI: Numero di Dichiarazioni presentate correttamente protocollate e sottoscritte

➤ **TRASPARENZA**

MISURE: Prevedere una sottosezione dedicata alla pubblicità della gestione ed attuazione dei fondi PNRR - Dare diffusione al PTPCT 2023/2025 mediante i canali dedicati (sito web, intranet aziendale, comunicato della Direzione)

MONITORAGGIO: verifiche a campione da parte del RPCT circa la corretta compilazione della sezione come aggiornata e la corretta diffusione e pubblicazione del PTCPR 2023/2025

INDICATORI: Procedura aggiornata. Sezione “bandi di gara e contratti” aggiornata e compilata. PTPCT 2024-2026 pubblicato.

➤ **MISURE SPECIFICHE ULTERIORI 2024**

1. APPALTI - titolare effettivo

MISURE 2024: Predisporre una Dichiarazione, da compilare a cura dell’aggiudicatario delle gare d’appalto, dei suoi subappaltatori e degli eventuali soggetti in raggruppamento temporaneo di impresa, che consenta l’identificazione del TITOLARE EFFETTIVO. Tale obbligo, nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR, è esteso a tutti gli operatori partecipanti alla gara d’appalto. Archiviazione a cura dell’ufficio acquisti gare e appalti.

MONITORAGGIO: verifiche di primo livello svolte direttamente dal Responsabile della funzione appalti e a campione a cura del RPCT circa la presenza delle Dichiarazioni correttamente compilate e protocollate.

INDICATORI: Numero Dichiarazioni rese.

2. APPALTI – white list-requisito di idoneità tecnico-professionale

MISURE 2024: inserire nei bandi di gara o nei disciplinari l’obbligo di iscrizione nella c.d. white list nei casi in cui ricorrano i presupposti per le lavorazioni (o le parti di lavorazioni) ai sensi della vigente normativa antimafia. Prevedere l’obbligo a carico dell’appaltatore che sottoscrive un contratto pubblico di sottoscrivere anche il format predisposto relativo all’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale (d.lgs.81/08).

MONITORAGGIO: verifica di primo livello a cura del responsabile della funzione appalti e a campione, a cura del RPCT, in ordine al rispetto della previsione di cui sopra

INDICATORI: N.di attestazioni circa l’iscrizione nella white list. - N. di attestazioni relative all’idoneità tecnico-professionale

3. APPALTI – determina di aggiudicazione

MISURE 2024: prevedere un format di Determina di aggiudicazione con la quale il Responsabile del Procedimento, limitatamente alle gare espletate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attesta la conformità della procedura di gara e di aggiudicazione espletata e dà mandato all’ufficio acquisti gare e contratti per l’espletamento dei successivi adempimenti presso l’aggiudicatario. Per

le restanti tipologie di gare, il provvedimento di aggiudicazione è esaustivo anche dei requisiti di cui alla Determina in oggetto.

MONITORAGGIO: verifica di primo livello a cura del responsabile della funzione appalti e a campione, a cura del RPCT, in ordine al rispetto della previsione di cui sopra.

INDICATORI: N. di Determine di aggiudicazione

4. FASE DI PROCUREMENT (dalla gara alla realizzazione)

Ulteriori misure specifiche riguardano la previsione di una verifica a campione a cura del RPCT circa la presenza nei Certificati di Regolare Esecuzione delle eventuali istanze di compensazione.

Verifica del RPCT circa il rispetto delle date di ultimazione dei lavori come da cronoprogrammi di progetto aggiornati (in recepimento di sospensioni, proroghe, ecc.) con approfondimenti in ordine ad eventuali slittamenti oltre 120 giorni.

Principio del divieto del doppio finanziamento: ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), sussiste l'obbligo di riportare sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato.

Verifiche a campione da parte del RPCT mediante l'utilizzo delle schede di check list di cui all'Allegato 8 al PNA 2022.

PARTE SECONDA - TRASPARENZA

La presente sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2024-2026 in cui HydroGEA S.p.a. individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. 97/2016 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e in coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013. All'interno di tale quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 nr. 33 rappresenta un'importante evoluzione dell'ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche. Il D.lgs. 33/2013 rientra in una più ampia strategia legislativa che prende avvio dalla legge 190/2012, la quale rappresenta il primo passo verso la predisposizione di un nuovo sistema volto alla prevenzione della corruzione.

Accanto al D.lgs. 33/2013 si pongono il D.lgs. 39/2013, in materia di incompatibilità, il Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutti sotto la salvaguardia della legge 190/2012.

Quest'insieme di interventi legislativi hanno riscritto la legislazione dell'anticorruzione spostando l'interesse dalla fase della repressione degli eventi corruttivi alla fase della prevenzione, tentando di eliminare i presupposti che consentono lo sviluppo degli avvenimenti corruttivi.

La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati.

Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.

La prescrizione di una forte pubblicità impone alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali ed attuativi.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal soprarichiamato D.lgs. nr. 33/2013, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di seguito D.lgs. 97/2016, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.

Al fine di scongiurare il rischio (concreto) che gli “obblighi di trasparenza” siano applicati in maniera del tutto formale e recepiti come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le “partecipate” sono costrette ad adottare, HydroGEA S.p.a., attraverso i soggetti chiamati ad applicare ed a vigilare sulle norme, interpretandole in senso sostanziale e non solo formale, si impegna a dare concreta attuazione alle disposizioni previste nei Decreti in argomento.

GLI OBIETTIVI

Alla luce di quanto sopra, gli obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, come approvati dall'Organo di indirizzo della società, sono i seguenti:

- Valutare, con la collaborazione dei responsabili/referenti individuati, l'incremento della informatizzazione dei flussi di reperimento e pubblicazione dei dati, in modo da ridurre gli eventuali oneri connessi e velocizzarne l'aggiornamento.
- Valutare l'eventuale pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza delle attività aziendali e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di consentire forme diffuse di controllo dell'operato della società, a tutela della legalità e dell'integrità.
- Migliorare, ove occorra, la qualità complessiva del sito aziendale e soprattutto della sezione denominata "Società trasparente", in termini di chiarezza, intelligibilità ed apertura dei dati (ossia dati disponibili e fruibili on line in formati non proprietari).

Monitorare e valutare eventuali feedback da parte dei soggetti portatori di interessi e dei terzi sull'andamento delle azioni intraprese in materia di trasparenza.

Ai fini di cui sopra, è previsto di mantenere ed implementare l'operatività del gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, che coinvolge i soggetti a vario titolo interessati alla produzione e/o validazione del dato, al fine di attivare ed alimentare tutte le sezioni di interesse, tenuto conto del nuovo assetto normativo vigente, migliorando i relativi aspetti procedurali, nel rispetto del ritmo di aggiornamento e del formato richiesto.

Il RPCT ha individuato i vari soggetti che si occupano della produzione e dell'aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione per ciascuna sottosezione nell'ambito della sezione "società trasparente".

L'articolazione e l'attribuzione delle competenze per unità organizzativa sono riportate nella Tabella degli obblighi di pubblicazione.

RESPONSABILITÀ

Sono responsabili dell'applicazione della presente Procedura, ciascuno per quanto di propria specifica competenza ed attività:

- Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): univocamente individuato quale responsabile della pubblicazione del dato
- Struttura di supporto del RPCT
- Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione: univocamente individuato quale responsabile operativo della pubblicazione del dato
- Direttore Generale: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza
- Direttore Amministrativo/Commerciale: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza
- Responsabile Area Servizi di Ingegneria: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza
- Responsabile Area Servizi Tecnici: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza
- Responsabile Ufficio Acquisti Gare e Contratti: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza;
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Controllo individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza;
- Responsabile Area Risorse Umane: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza.
- Responsabile Area Servizi Informatici: individuato responsabile della produzione del dato, per quanto di sua competenza.

Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo interessati al processo in oggetto, sono tenuti all'osservanza dei criteri di qualità delle informazioni (ex art. 6 D. Lgs.33/2013): "integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità".

COMPLETEZZA E ACCURATEZZA

Un dato è ritenuto completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, compresi gli eventuali uffici distaccati. La completezza fa riferimento quindi all'estensione dei dati, ovvero alla loro capacità di rappresentare tutta la realtà aziendale.

L'accuratezza fa invece riferimento alla capacità del dato di ricomprendere e dare evidenza a tutte le specifiche richieste della norma.

Deve essere tenuta in considerazione anche la tutela della riservatezza dei dati personali: in caso di dubbio il RPCT si avvale della consulenza specifica del DPO.

AGGIORNAMENTO

È necessario che ciascun dato pubblicato sia aggiornato, ovvero che per esso sia indicata la data di aggiornamento e/o di pubblicazione, oppure il periodo temporale a cui esso si riferisce. L'operazione di aggiornamento può non coincidere con la necessità di modifica sostanziale del dato pubblicato: di tale verifica che può eventualmente confermare il dato già esposto va però fornita evidenza mediante la relativa data di monitoraggio.

È altresì necessario controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione "Società Trasparente" riporti la relativa data di aggiornamento.

L'allegato alla Determinazione ANAC n.1134/2017 ha individuato quattro frequenze obbligatorie di aggiornamento, che vengono mantenute a riferimento:

- Annuale. Tale scadenza è intesa al 31 dicembre di ogni anno, salvo i casi in cui il documento e/o la dichiarazione contenga una datazione infra-annuale a decorrere dalla quale viene calcolato l'anno.
- Semestrale. Tale scadenza è intesa al 30 giugno di ogni anno, salvo diverse specifiche indicazioni
- Trimestrale. Tale scadenza è intesa al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno.
- Tempestivo. Tale scadenza è intesa ad accadimento.

DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art.8 co.3 del d.lgs.33/2013 dispone che "i dati le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti". Decorsi detti termine i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 dello stesso d.lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art.14 co.2 e dall'art.15 co.4 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai dati concernenti componenti di organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

FORMATO DEI DATI E ACCESSIBILITÀ

La Legge n.190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art.1 co.32, co.35 e co.42). In particolare, il co.35 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili online in format non proprietari a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni¹.

Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio,.rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

Un'alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO

Il Responsabile di ciascun servizio/ufficio/area assicura il regolare flusso delle informazioni e dei dati di propria competenza, come disciplinato nella allegata Tabella degli obblighi di pubblicazione, mediante la loro trasmissione, tramite e-mail, al RPCT e al suo collaboratore d'ufficio individuato, per la sua pubblicazione. Egli è responsabile della completezza, dell'accuratezza e della tempestività del dato inviato. Ogni Responsabile può a sua volta individuare specifici referenti operativi all'interno della propria area/servizio/ufficio per garantire una raccolta sistematica e una

produzione secondo le tempistiche tabellate dei documenti e delle informazioni di competenza, ferma la responsabilità del Responsabile predetto di vigilare sulla qualità e sulla correttezza del dato prodotto dal/i referente/i individuato/i.

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO

Il Responsabile della pubblicazione del dato è individuato nel RPCT ed ha il compito, anche con il supporto della figura individuata all'interno del proprio ufficio, di disporre per la pubblicazione dei dati ricevuti all'interno delle relative sottosezioni nella sezione "Società trasparente" del sito web di HydroGEA S.p.a. nonché di garantirne il regolare e costante aggiornamento

Il RPCT ha anche il compito di controllare periodicamente - secondo la frequenza riportata nella Tabella degli obblighi di pubblicazione - il sito con riferimento alla sezione "Società trasparente", al fine di monitorare la completezza dei dati pubblicati, l'aggiornamento e la funzionalità.

MODALITÀ OPERATIVE

Il RPCT, anche per tramite della figura individuata all'interno del proprio ufficio, chiede via e-mail al Responsabile della produzione del dato come individuato nella tabella degli obblighi di pubblicazione e conformemente con le scadenze previste nel già menzionato documento, l'invio dell'informazione e/o del dato da pubblicare in trasparenza. Tale invio deve essere quanto più possibile completo e tempestivo e comunque deve avvenire entro e non oltre 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data della richiesta. Qualora il dato non sia prontamente disponibile o qualora la sua elaborazione necessiti di un tempo maggiore, il Responsabile della produzione deve darne opportuna informazione all'ufficio del RPCT, stimando una nuova tempistica. Ciò affinché il RPCT sia adeguatamente informato e possa prevedere, eventualmente e se del caso a suo giudizio, la pubblicazione di un'informazione provvisoria e/o parziale, nelle more dell'inserimento del dato effettivo, completo e aggiornato. Il responsabile della produzione del dato può altresì suggerire all'ufficio del RPCT una diversa formulazione del dato, oppure una sua integrazione con ulteriori informazioni. L'ufficio del RPCT è tenuto a valutare la rispondenza dell'eventuale proposta ricevuta rispetto ai requisiti minimi della norma. L'ufficio del RPCT predispone, entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla ricezione, il dato in formato – di norma aperto- pronto per la pubblicazione e lo invia prontamente tramite e-mail al Responsabile Relazioni

Esterne-Comunicazione affinché proceda al suo inserimento all'interno della sezione web "Società trasparente. L'e-mail di trasmissione deve contenere tutte le indicazioni e tutti gli elaborati utili per la corretta pubblicazione, compresi i link di riferimento. La pubblicazione a cura del Responsabile Relazioni Esterne – Comunicazione deve avvenire di norma entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta, salvo eventuali impedimenti o criticità che dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio del RPCT. Tempistiche diverse, eventualmente anche più stringenti in caso di scadenze normative, possono essere concordate tra il RPCT e il Responsabile Relazioni Esterne-Comunicazione.

Eventuali inadempienze e/o ingiustificati ritardi nelle fasi di produzione e di pubblicazione operativa del dato saranno oggetto di un'ulteriore richiesta formale da parte del RPCT al soggetto interessato.

Qualora, malgrado i solleciti, permanesse un'ingiustificata situazione di inadempienza, il RPCT potrà trasmettere una segnalazione al Direttore Generale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Il RPCT, anche avvalendosi del proprio ufficio a supporto, ha il compito di svolgere un'attività stabile e continuativa di monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento. A tal fine viene effettuata almeno trimestralmente - e comunque ogniqualvolta sia ritenuto opportuno - una verifica su tutta la sezione web "Società trasparente", con la conseguente segnalazione al responsabile della produzione del dato e/o al responsabile della sua pubblicazione operativa di eventuali criticità ravvisate e/o di eventuali spunti migliorativi. Tutta la corrispondenza tra i vari soggetti aziendali avverrà tramite posta elettronica, nelle more dell'individuazione ed attuazione di una soluzione che consenta la condivisione delle informazioni su supporto informatico.

Il RPCT svolge inoltre nell'ambito della presente Procedura un compito di supporto qualora si manifestino dubbi interpretativi rispetto, ad esempio, alle caratteristiche di qualità e alle tipologie dei dati oggetto di pubblicazione. Il RPCT, a seguito del monitoraggio del sito sezione "Società trasparente" è inoltre tenuto a fornire suggerimenti, indicazioni e/o istruzioni operative finalizzate a migliorare l'aderenza dell'attività di trasparenza allo spirito delle norme vigenti ed emanande. Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società, in conformità con le previsioni di cui al vigente CCNL.

MONITORAGGIO

Anno 2023: le informazioni oggetto di pubblicazione sono pervenute al RPCT con le periodicità previste e con un corretto grado di completezza. Le pubblicazioni sono avvenute tempestivamente. La sezione "Società trasparente" all'interno del sito web di HydroGEA S.p.a. è facilmente fruibile. di immediato accesso e di facile navigabilità.

Obiettivo 2024: HydroGEA S.p.a. è fortemente impegnata in un percorso verso la completa digitalizzazione, che, attualmente, riguarda solo alcune specifiche informazioni.

L'ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016: "Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990".

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso generalizzato, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o diniego) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;
- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Come da § 3.1.4 delle Linee Guida ANAC 1134/2017 "le [aziende speciali e le] società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis DLgs 33 / 2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le [aziende e le] società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".

Ancora come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (§ 3.1), viene consigliata" l'adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso da parte di ciascuna società ed azienda, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:

- a. provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b. provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

Si tratterebbe, quindi, di:

- a. provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b. provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Per quanto concerne HydroGEA S.p.a., il RPCT assume anche la funzione di Responsabile dell'accesso, da parte di terzi, alle informazioni detenute da HydroGEA S.p.a., in modo da garantire il trattamento omogeneo delle richieste di informazioni con riferimento ad accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato (come sopra definiti) ed ai fini di mantenere costantemente aggiornato il Registro degli accessi pubblicato. Per le finalità di cui sopra, il RPCT raccoglie le richieste di accesso pervenute e le indirizza ai soggetti aziendali competenti e responsabili a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti, nei tempi e secondo le modalità previste; lo stesso può, se necessario, fornire supporto in ordine all'ammissibilità della domanda di accesso presentata ed al suo accoglimento o diniego, sentito anche il parere del DPO laddove necessario; procede a fornire direttamente risposta al richiedente solo nel caso in cui la domanda di accesso agli atti sia formulata secondo l'istituto dell'accesso civico semplice. Nei casi previsti, laddove siano presenti opposte esigenze di dare trasparenza agli atti/procedimenti aziendale e di assicurare la tutela della riservatezza dei dati personali, il RPCT può chiedere parere al Garante della privacy.

Per quanto sopra:

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale) e ad indirizzarle verso i soggetti competenti, monitorando che l'evasione delle richieste stesse avvenga nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla norma;
- il RPCT procederà all'evasione diretta delle richieste pervenute solo nei casi in cui le stesse siano riferibili all'ambito dell'accesso civico semplice;
- il RPCT provvederà al riesame delle eventuali istanze conseguenti a diniego di accesso;
- il RPCT provvederà a mantenere costantemente aggiornato il Registro degli accessi pubblicato nel sito web di HydroGEA S.p.a. all'interno della sezione società trasparente, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 e al D.lgs. n. 97/2016 (il c.d. FOIA).

E' operativo il Regolamento interno che disciplina le modalità procedurali ed organizzative in materia di accesso agli atti, fermo restando il rispetto del dettato normativo di cui al D.lgs. n. 97/2016 (il c.d. FOIA) , alle Linee guida ANAC n.1309/2016 ed alla Circ. n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Anno 2023: non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico semplice, a comprova del buon grado di completezza e di chiarezza delle informazioni pubblicate nella sezione dedicata alla trasparenza. Nessuna richiesta di riesame pervenuta al RPCT.

Obiettivo 2024: continuare a mantenere aggiornato tempestivamente ad accadimento il Registro degli accessi valutando, sulla base degli accessi pervenuti in particolar modo se riferiti ad accessi civici semplici, l'eventuale necessità/opportunità di porre in atto ulteriori misure correttive e/o preventive di cui, sulla base delle risultanze attuali, non si ravvisa la necessità.

Indicatori: Numero di richieste ricevute di accesso civico semplice e generalizzato. Numero richieste ricevute di riesame.

ACCESSO CIVICO

In data 24 ottobre 2018 l'Autorità ha adottato il "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", che disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

1. Accesso civico obbligatorio

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

2. Modalità per l'esercizio dell'accesso civico obbligatorio

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it* In caso di accoglimento, HydroGEA S.p.a. entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'istanza

può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *sostituto.trasparenza@hydrogea-pn.it*.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

3. Accesso civico generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. N. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. N. 33/2013).

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

4. Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato al RPCT, Ing. Elena Lenarduzzi ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it*

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento compilando il Modulo opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it*.

In caso di accoglimento, l'Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: *responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it*.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di facilitare l'invio delle richieste, HydroGEA ha messo a disposizione i moduli per la formalizzazione delle richieste, reperibili all'interno della Sezione Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione con quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e specificate anche nel "Regolamento generale sulla protezione dei dati" Regolamento (UE) 2016/679.

LA FORMAZIONE

Nel generale programma dedicato alla formazione del personale, sono previsti specifici interventi formativi dedicati agli adempimenti trasparenza.

Periodicamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà l'efficacia della formazione erogata.

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Altro aspetto importante del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, il quale ha l'obbligo di:

- segnalare ogni mancato o ritardato adempimento;
- aggiornare il programma triennale per la trasparenza;
- controllare ed assicurare l'attuazione dell'accesso civico;
- controllare la regolare applicazione dell'Istituto del Whistleblowing.

Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine, e incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nelle società partecipate è obbligo del responsabile della trasparenza comunicare qualsiasi inadempienza in materia di trasparenza all'ente controllante.

La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

Relativamente agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle norme in vigore. Tale sanzione è posta a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e dell'organismo interessato.

La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato il termine, stabilito sempre entro trenta giorni, decorre dalla data del percepimento.

Le sanzioni devono essere irrogate dall'autorità amministrativa competente in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo l'A.N.A.C., così come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981.

Tra i principi più importanti, si rammentano:

- quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni;
- quello del contraddittorio con l'interessato;
- quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

Il procedimento sanzionatorio dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione, dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione. Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del Responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

Tenuto obiettivamente conto, come peraltro già detto in altre occasioni, delle ridotte dimensioni di HydroGEA S.p.a. e nell'oggettiva difficoltà della Società stessa ad emanare in tempi brevi un apposito Regolamento atto a disciplinare la materia, in virtù di quanto espressamente previsto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la sotto riportata FAQ nr 23.7, le funzioni di irrogazione delle sanzioni sono demandate al RPCT ed al Responsabile dell'Ufficio Disciplina.

"In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013? Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981." Con riferimento, infine, alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge nr.179/2017 "Whistleblowing, tenuto conto che ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per

dolo o colpa grave, quale deterrente contro le «false» segnalazioni, quelle motivate da vendette personali, il presente comparto sanzionatorio, viene integrato con la previsione delle seguenti sanzioni amministrative, prima non previste: 1. qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 2. qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; 3. qualora venga accertato il mancato svolgimento delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC stabilirà l'importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione. Si fa inoltre rimando a quanto contenuto nella "Procedura per la corretta Applicazione dell'istituto del Whistleblowing" di cui al precedente"

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che HydroGEA aggiorna periodicamente sul proprio sito nella sezione "Società trasparente".

La pubblicazione è effettuata dalla Società, su indicazione del RPCT, che ne cura l'aggiornamento secondo lo scadenziario.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto sezione livello 1 (area amministrazione trasparente sx)	Contenuti – sotto sezione livello 2 (area documentazione dx)	Riferimento normativo D.lgs. 33/2013	Dati da pubblicare	Scadenziario	Note di miglioramento e di adeguamento dell'Ente rispetto alla normativa di riferimento
	Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, comma 8, lett. a)	Sì	Aggiornamento Annuale Pubblicazione entro 31.01 di ogni anno	I controlli sull'avvenuta pubblicazione sono effettuati in conformità al Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 dall'Organismo di Vigilanza
	Atti generali: Modello Organizzativo contenente il Codice disciplinare e di condotta	Art. 12, comma 1, 2)	Sì		
	Codice Etico	Art. 12,	Sì		
	Altri atti generali (statuto, sistema disciplinare, oneri informativi)	Art. 12, comma 1, 2)	Sì		

Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché dirigenti,(Atto di nomina, curricula, dichiarazioni, elenco compensi annui)	Art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14 Dichiarazioni D.lgs. 39/2013	Sì	Si fa riferimento a quanto previsto dalle Linee guida ANAC approvate il 28.12.2016	Risulta non pertinente la rendicontazione gruppi consiliari – art. 28 che pertanto non saranno pubblicate Tra cui le figure dirigenziali
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28	Non pertinenti		
	Articolazione degli uffici (organigramma e contatti)	Art. 13, comma 1, lettera b) e c)	Sì		
	Eventuali sanzioni per mancata comunicazione dati	Art. 47	Sì		
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi (estremi atto conferimento incarico, curricula, dichiarazioni, compensi)	Art. 15	Sì	Tempestivo	Tra cui il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza

Personale	Dotazione organica Tassi d'assenza Costo del personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Performance e premi	Art. 10, 16, 18, 20, 21	Sì	Annuale	Considerate le dimensioni ridotte del personale e i bassi tassi d'assenza, si pubblicheranno i tassi d'assenza in base ai giorni effettivi, con esclusione dei periodi di ferie.
Selezione del Personale	Pubblicazione procedure selettive personale	Art. 19	Sì	Tempestivo	Pubblicazione costante con suddivisione bandi
Performance		Art. 20	Sì	Tempestivo	I premi di risultato ai dipendenti vengono erogati secondo quanto previsto dall'accordo aziendale per la contrattazione collettiva di secondo livello, pubblicato nel sito internet. Per quanto riguarda quadri e dirigenti i premi vengono definiti annualmente dal CdA.
Enti pubblici vigilati o controllati	Società e enti di diritto privato controllati	Art. 22	Non pertinente	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non controlla enti o società terze.

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Dati aggregati dell'attività amministrativa	Art. 24	Non pertinente		Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016. Si darà evidenza dei recapiti e atti e documenti l'autocertificazione in caso
Provvedimenti	<p>Publicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazioni; - scelte contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con riferimento alla modalità di selezione prescelta; - concorsi e procedure selettive; - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche 	Art. 23	Sì	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non rilascia provvedimenti di autorizzazione o concessione.
Controlli sulle imprese	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare	Art. 25	Non pertinente	Aggiornamento annuale	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016
Bandi di gare e contratti	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 37 - Art. 38	Sì	Tempestivo	HydroGEA pubblica il file .xml in formato aperto
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Specifica che il Consorzio non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26 e Art. 27	Non pertinente	Aggiornamento in caso di modifiche	
Bilanci	Bilancio consuntivo ultimo approvato e budget	Art. 29	Sì	Tempestivo	

Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare e canoni di locazione	Art. 30	Sì	Tempestivo	
Controlli e rilievi	Sono pubblicati eventuali controlli in allegato ad ogni rispettivo	Art. 31	Sì	Tempestivo	
Servizi erogati	Elenco delle attività svolte dall'ASPM, regolamenti e normative inerenti	Art. 32	Sì	Aggiornamento almeno annuale	
Pagamenti dell'amministr.ne	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Sì	Tempestivo	HydroGEA effettua i pagamenti a 60 gg., come da contratto
Opere pubbliche	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 38	Sì	Tempestivo secondo normativa	
Informazioni ambientali	Pubblicazione della Dichiarazione Ambientale	Art. 39	Non pertinente		
Altri contenuti	Non pertinente	Art. 42	Sì		Accesso civico e corruzione